

LARIOFORM

ART. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita nel rispetto dell'art. 36 e sgg. Del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore) l'Associazione E.T.S. denominata: "Larioform" con sede in Lecco in Via on. Celestino Ferrario n. 23/A.
2. L'Associazione utilizza, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "E.T.S." dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Larioform potrà costituire sedi locali autonome su tutto il territorio nazionale e inter-comunitario europeo.

ART. 2 – Finalità

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro ed è a carattere volontario; svolge azioni volte alla promozione di attività di utilità sociale e di promozione umana, civile e culturale ispirandosi ai principi di uguaglianza, democrazia e pluralismo; ha durata indeterminata; è regolata dalle vigenti norme in materia di solidarietà sociale di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore) e in particolare quelle alle lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge del 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - l) formazione extra-scolastica finalizzata:
 - alla prevenzione della dispersione scolastica.
 - al successo scolastico e formativo.
 - alla prevenzione del bullismo.
 - al contrasto della povertà educativa.
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone di cui all'art. 2 comma 4 del D. Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106; nello specifico essa, ispirandosi ai principi di uguaglianza, democrazia e pluralismo intende:
 - promuovere la cultura umanistica, scientifica, artistica, musicale (curando gli aspetti fiscali e contributivi-inps/ex enpals-dei soci) e tecnologica nei giovani e meno giovani attraverso corsi di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e riqualificazione, in aula o a distanza organizzando anche seminari, incontri, discussioni e dibattiti anche a distanza; queste iniziative potranno essere organizzate anche con Associazioni similari, italiane o estere, con particolare riguardo alla preparazione e al perfezionamento.
 - preparare gli allievi della scuola, che fa capo all'Associazione, a sostenere esami per il conseguimento di un diploma o abilitazione presso la propria sede, Istituti statali e parificati, Istituti di Alta Formazione e altre istituzioni nazionali e/o estere.
 - dare un supporto agli allievi della scuola, che fa capo all'Associazione, nelle materie scolastiche che vogliono potenziare con l'ausilio di soci o non soci che collaborano con l'Associazione.

Opasculi
Neel 60

Bluro

- dare la propria collaborazione ad altri Enti e istituzioni per lo sviluppo di iniziative che rientrino nei propri fini statutari.
 - organizzare corsi di studio, manifestazioni culturali, turistiche, artistiche, sportive, ricerche, studi, convegni, tavole rotonde, etc. avvalendosi anche della collaborazione di esperti non soci, enti pubblici, sindacati, etc.
 - diffondere la cultura anche nelle diverse connotazioni religiose ed etniche, tutelando le diversità linguistiche, dialettali e favorendo la progettazione di percorsi di conoscenza delle realtà popolari, nel pieno rispetto del diritto di ogni nucleo etnico alla propria autodeterminazione.
2. Sono ammesse attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, che siano effettuate nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. Per il conseguimento di tali finalità l'Associazione:
- a. Adotta una struttura organizzativa adeguata;
 - b. Svolge le attività necessarie o utili per il raggiungimento delle proprie finalità senza fini di lucro;
 - c. Raccoglie contributi e sovvenzioni pubbliche o private vincolate al raggiungimento delle proprie finalità dirette a terzi;
 - d. Può svolgere ogni altra attività, anche commerciale, purché secondaria e diretta alla migliore attuazione delle finalità e delle attività sopra menzionate.
4. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività; ai volontari possono essere rimborsate, dall'Ente, solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, non ché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 3 – Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Sono ammessi ad associarsi anche Enti di Formazione nella persona del proprio legale rappresentante.
2. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo e l'eventuale non accettazione va motivata. Si può ricorrere contro la –non accettazione– all'Assemblea che si deve pronunciare entro un massimo di 60 giorni. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà indicare le proprie generalità, consegnare copia dei documenti personali (CI e CF), numero di telefono cellulare ed e-mail, e deve versare la quota associativa.
3. Ci sono tre categorie di soci:
 - a. ORDINARI: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea stabilita per le persone fisiche.
 - b. ORDINARI-ENTI: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea stabilita per gli Enti di Formazione.
 - c. SOSTENITORI: sono coloro che, oltre alla quota associativa stabilita, versano contribuzioni volontarie straordinarie.
 - d. BENEMERITI: sono persone nominate dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Alcal 620

by B. B. B.

5. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo e solo presso la sede dell'Associazione.

ART. 4 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi. Partecipano a tutte le attività associative e in particolare all'Assemblea; hanno diritto di voto in base ai principi di democrazia, uguaglianza e pluralismo; hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.
2. I soci prestano la propria attività per il perseguimento dei fini associativi liberamente e gratuitamente; possono essere riconosciuti ai soci dei rimborsi per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata che devono essere documentate e rientrare nei limiti stabiliti preventivamente dall'Assemblea.
3. Nell'ambito delle attività dell'Associazione i soci possono prestare la propria opera per erogare lezioni delle varie discipline nei limiti previsti dalla legge.
4. I soci devono versare, entro i termini previsti, la quota sociale, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
5. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro (anche indiretto) in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – Intramissibilità della quota e della qualifica di associato

La qualifica di socio, la quota associativa e ogni contributo sono intramissibili e non rivalutabili.

ART. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione.

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio può essere allontanato per gravi motivi:
 - a. atti che contraddicono gli scopi e gli interessi associativi;
 - b. comportamenti, parole e scritti non consoni, che possano screditare l'immagine dell'Associazione;
 - c. mancato pagamento della quota sociale.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata ricadente in una delle tre situazioni al punto 2. Il provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto che, entro 30 giorni dalla comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea tramite lettera Raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART. 7 – Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a. Assemblea dei soci;
 - b. Consiglio Direttivo;
 - c. Organo di Controllo e/o di revisione (se nominati)
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano di governo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; deve approvare il bilancio di previsione e quello consuntivo; può essere anche convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno il 20% dei soci.

Operante
Alde 50

Ign. Blum

3. La convocazione si deve effettuare mediante posta elettronica e/o avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione e deve essere inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 9 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea delibera su quanto a lei demandato per legge o per statuto e in particolare:

1. approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
2. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
3. approva l'eventuale regolamento interno;
4. delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione dei soci;
5. elegge il Consiglio Direttivo;
6. nomina e revoca, se fossero previsti, i componenti degli organi di revisione e/o di controllo;
7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
8. delibera sulle modifiche del presente statuto;
9. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio in residuo, fatte salve le norme vigenti in materia;
10. delibera su quant'altro demandato per legge, per statuto o sottoposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 – Validità delle Assemblee

1. Le riunioni delle assemblee sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.
3. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole del 75% dei soci;
4. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci che, al momento della convocazione, sono in regola col pagamento della quota sociale;
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza la presiederà il Vicepresidente oppure il socio con più anzianità;
6. Di norma il segretario dell'Assemblea è il segretario dell'Associazione; in sua assenza si nomina, tra gli intervenuti, un segretario dell'Assemblea. Quando è ritenuto opportuno il Presidente nomina due scrutatori;
7. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle presenze e, più in generale, valutare l'effettivo potere di voto degli intervenuti, le deleghe a loro affidate e di regolare il diritto di intervento di chi volesse esprimere la propria opinione;
8. Di ogni riunione va redatto il verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea stessa. Ogni socio può consultare il verbale e pretenderne una copia;
9. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti e presenti per delega; sono espresse con voto palese (alzata di mano) tranne quelle riguardanti le qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

ART. 11 – Verbale

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che da lui, anche dal Presidente;
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne una copia.

Opinion
Seo/LS

per Blum

ART. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Nella sua prima riunione, in Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
 - a. Il Presidente;
 - b. Il Segretario;
 - c. Il Tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
5. Stabilisce la quota associativa annuale.
6. E' compito del Consiglio Direttivo favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione.
7. E' compito del Consiglio Direttivo deliberare circa l'ammissione o meno dei nuovi associati e, nel secondo caso, motivarne il rigetto. E' suo compito, altresì, predisporre le bozze di bilancio di esercizio e del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale delle diverse attività svolte.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o dal consigliere anziano con preavviso non inferiore a 5 giorni; in caso d'urgenza o di particolare eccezionalità può essere convocato con 1 solo giorno di preavviso.

ART. 13 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno e curandone le relative deliberazioni.
2. Dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.
3. Firma gli ordini di pagamento, secondo il bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e secondo le delibere del Consiglio Direttivo.
4. In caso di inadempimento o assenza ingiustificata viene sostituito dal Vicepresidente che a sua volta può essere sostituito dal consigliere anziano.

ART. 14 – Segretario, Tesoriere e Vicepresidente

1. Il Segretario conserva i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. Ha il compito di curare la trasmissione delle convocazioni e di verificare che tutti gli iter burocratici siano seguiti in maniera esatta.
2. Il Tesoriere tiene la contabilità amministrativa dell'Associazione, cura i bilanci preventivi e consuntivi. Tiene anche il libro dei Soci e il libro Cassa.
3. Il Vicepresidente è una carica che può essere accorpata a quella di tesoriere. Esegue tutti i compiti del Presidente, in sua mancanza. Non ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

ART. 15 – Elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Il voto è espresso con alzata di mano o, se la maggioranza dei presenti lo richiede, con voto segreto.

La lista dei candidati, di cui possono fare parte tutti i soci maggiorenni, è compilata da una Commissione Elettorale nominata ad hoc dal Consiglio Direttivo uscente e composta da 3 soci.

I soci possono esprimere tante preferenze quanti sono i consiglieri da eleggere.

La regolarità delle elezioni e lo spoglio delle schede verranno assicurate dalla Commissione Elettorale.

Handwritten signatures:
Three signatures are visible at the bottom of the page, likely representing the members of the Commission or the Council.

ART. 16 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo sarà nominato nel caso si verifichino le condizioni previste dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e comunque ogniqualvolta l'Assemblea degli associati lo reputi necessario per il corretto svolgimento dell'attività associativa.
2. L'organo di Controllo, se nominato, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci. Restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. L'Organo di Controllo, una volta nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi della corretta amministrazione, sull'adequazione dell'assetto amministrativo, organizzativo, contabile e del loro corretto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, come previsto dall'articolo 17, o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro. Esercita anche compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il rendiconto economico finanziario sociale sia redatto in conformità alle linee guida del Ministero.

ART. 17 – Organo di revisione legale dei conti

Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, e negli altri casi previsti dalla legge, e comunque quando l'Assemblea lo ritenesse necessario, l'Assemblea stessa provvederà a nominare un Revisore Legale dei conti, o un collegio di revisori composto da tre membri, iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti; la durata del mandato è di tre anni. Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione dei bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di titoli di proprietà sociale; potrà accedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

ART. 18 – Risorse economiche

1. Risorse economiche

a. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- i. Quote e contributi degli associati
- ii. Contributi pubblici e privati
- iii. Eredità, donazioni e legati
- iv. Ogni altra entrata, ammessa dal D. Lgs 117/2017 anche proveniente da terzi e di natura commerciale, eventualmente conseguita dall'associazione per il perseguimento e il supporto dell'attività istituzionale.

b. Tutti i fondi raccolti dalla collettività devono essere utilizzati per uso pubblico, compresi i ricavi provenienti dall'investimento di tali fondi. Solamente le spese relative all'organizzazione delle attività di raccolta fondi possono essere detratte dal conto per le attività.

2. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio è costituito da:

- a. Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
- b. Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

3. Gestione del patrimonio

- a. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dei fini di natura civica, solidaristica, e di utilità sociale perseguiti;
- b. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla legge;

[Signature]
Nove 520

[Signature]

- c. L'Associazione ha l'obbligo gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 19 – Scritture contabili, libri sociali obbligatori, adempimenti fiscali

1. Scritture contabili

Le scritture contabili relative sia alle attività istituzionali sia a quelle connesse sono tenute in ordine cronologico e nelle forme previste dalla legge;

2. Documenti di bilancio

- a. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, e possono essere consultati da ogni socio.
- b. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Libri sociali

Oltre alle scritture, l'Associazione dovrà tenere i libri obbligatori così come previsto dalla legge e in particolare:

- a. Libro dei soci;
- b. Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea a cura del Consiglio Direttivo;
- c. Libro delle adunanze e deliberazioni dei vari organi dell'Associazione a cura dell'organo a cui si riferiscono.

ART. 20 – Bilancio sociale o di missione

L'Associazione può redigere annualmente un bilancio sociale o di missione che informi gli associati sulle attività svolte e sulle risorse impiegate, sui risultati ottenuti e sulle attività diverse da quelle di interesse generale.

ART. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. Come previsto dall'art. 9 del codice del Terzo Settore in caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad Enti del Terzo Settore la cui individuazione è demandata all'Assemblea che delibera lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al D. Lgs 117/2017, alle norme di legge vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 23 – Clausola Transitoria

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'Ente sarà iscritto nel RUNTS. Pertanto, l'acronimo ETS, acquisterà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

Letto e sottoscritto

Lecco, 21 aprile 2021

Mano/53

Per Bilancio

VERBALE

DELL'ASSOCIAZIONE LARIOFORM CODICE FISCALE 03957390135

PER L'APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 21 del mese di aprile anno 2021 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) Approvazione dell'atto costitutivo dell'Associazione
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti: Perazzelli Aurora, Coss Alessia e Igor Castelnuevo.

Viene eletto a segretario il sig Igor Castelnuevo.

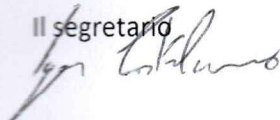
Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 3 soci su un totale di 3 aventi diritto dà lettura dell'Atto Costitutivo.

Dopo un breve dibattito l'Assemblea approva l'Atto Costitutivo all'unanimità.

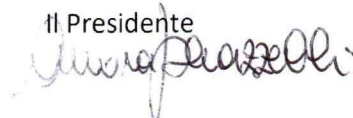
Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà a comunicare il presente verbale e l'atto all'Agenzia delle entrate di Lecco.

Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il segretario



Il Presidente



I soci presenti

